



Prot. N. 1573/2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
 IL PROCURATORE GENERALE f.f.
 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
 IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Visti i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6; 2 marzo 2020, n. 9; 8 marzo 2020, n. 11 ed in particolare gli artt. 10 del d.l. n. 9/2020 e 2 del d.l. n. 11/2020;
- Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- Visto il precedente provvedimento del 7 marzo 2020 Prot. N. 1530/2020;
- SENTITO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA;

Con decorrenza immediata e fino al 4 aprile 2020, salvo proroghe

DISPONGONO

1. **E' vietato l'accesso degli Avvocati e del pubblico a tutte le cancellerie e a tutti gli uffici del Palazzo di Giustizia di Genova** tranne che per il compimento di attività o il deposito di atti, ove non effettuabile in via telematica, e l'accesso ai documenti dei procedimenti civili e penali per i quali non opera la sospensione delle udienze disposta con provvedimento dei Capi degli uffici giudiziari del 7 marzo 2020.

Più specificamente è consentito l'accesso in relazione ai procedimenti di seguito indicati:

Settore civile (art. 10 comma 1 d.l. n. 9/2020; art. 2 comma 2 lettera g) punto 1 d.l. n. 11/2020):



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'articolo 315 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattamento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti ove vi sia un provvedimento giurisdizionale di dichiarazione di urgenza.

Settore penale (art. 10 comma 11 d.l. n. 9/2020; art. 2 comma 2 punti nn. 2 e 3)

- convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del c.p.p.;
- procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro

difensori espressamente richiedono che si proceda per procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa per le misure alternative ai sensi dell'art. 51- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione, procedimenti a carico di imputata minorenni;

- procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Chi accede è tenuto a provare la necessità del compimento di attività collegate ai procedimenti sopra indicati.


2. **E' vietato l'utilizzo degli ascensori a più di due persone per volta.**
3. **Deve essere mantenuta una distanza minima tra le persone di almeno un metro.**

Genova, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO



IL PROCURATORE GENERALE f.f.




IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



TRIBUNALE DI GENOVA

Sez. VII Civile

Visto il decreto legge 11 del 2020 e le determinazioni assunte nella riunione organizzativa del 9.3.2020, si dispone quanto segue:

- a) Tutte le aste immobiliari nei procedimenti fallimentari, di espropriazione individuale e di divisione fissate tra il 9 marzo ed il 21 marzo 2020 sono rinviate per legge;
- b) i delegati curatori e professionisti incaricati provvederanno a rifissare le aste in questione a data successiva il 31.5.2020, procedendo a nuova pubblicità nelle forme già disposte con l'ultima ordinanza di delega;
- c) le offerte sottoposte nelle aste fissate nel periodo indicato vanno restituite integre ai presentatori.

Si comunichi con urgenza attraverso gli Ordini Professionali e si pubblichi sul sito web del Tribunale, sul PVP e con affissione in Cancelleria e presso la stanza 46

I Delegati interessati provvederanno a depositare il presente provvedimento a firma di tutti i giudici della Sezione nei fascicoli oggetto di rinvio.

Genova, 9.3.2020

Il Presidente
Roberto Braccialini

Il G.E.
Roxario
Ammendolia

Il G.E.
Andrea
Balba

Il G.E.
Roberto
Bonino

Il G.E.
Ada
Lucca

Il G.E.
Pietro
Spina

TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova, 9.3.2020

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Roberto BECCARIA



Corte di Appello di Genova
Tribunale di Genova

Procura Generale di Genova
Procura della Repubblica di Genova

Tribunale di Sorveglianza di Genova

Tribunale per i Minorenni di Genova

premesso che i Capi degli Uffici del Palazzo di giustizia di Genova anche quali datori di lavoro hanno disposto in conseguenza dei provvedimenti normativi con forza di legge e di quelli amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di attuare il contenimento della diffusione della epidemia Covid-19 limitazioni alla attività dell'Ufficio, alla presenza dei magistrati, all'accesso degli Avvocati, della Polizia giudiziaria e del pubblico, per consentire lo svolgimento delle attività urgenti di cui al decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

che per quanto riguarda la presenza del personale amministrativo la normativa vigente (DPCM 8 e 9 marzo e 11 marzo 2020) consente spostamenti interni al territorio motivate da comprovate esigenze lavorative e -art.1 comma 1 lettera e) DPCM 8 marzo 2008- raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie e di applicare - art.2 comma 2 lettera r)- le modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81- specie per favorire i lavoratori di patologie maggiormente esposti al rischio di contagio e che hanno l'obbligo di curarsi di figli minorenni rimasti a casa essendo stata sospesa l'attività scolastica anche dell'infanzia;

che peraltro dette misure come quelle dei riposi compensativi o dei permessi retribuiti previsti dagli accordi contrattuali possono riguardare solo un numero limitato di unità del personale amministrativo in servizio presso i singoli uffici e prescindono comunque dalla specifica attuale assegnazione del personale interessato ai singoli servizi;

che, per contrastare e contenere la estensione del contagio e a tutela della salute del personale amministrativo e per garantire al contempo la trattazione degli affari urgenti che potrebbe essere altrimenti compromessa perfino per la trattazione degli affari urgenti appare invece **indispensabile e urgente** prevedere la facoltà per il dirigente dell'Ufficio e per il Capo dell'Ufficio quale datore di lavoro di istituire dei presidi per i vari servizi dell'Ufficio giudiziario anche attraverso turnazioni

giornaliere o settimanali riducendo la presenza del personale necessario alle unità indispensabili e di imporre la assenza per il restante personale;
che a tale scopo non bastano né paiono decisive le disposizioni relative al cd lavoro in forma flessibile principalmente nelle forme dello smart working perché di fatto applicabile solo per settori limitati e sono pressochè inapplicabili per l'intero settore minorile e per il settore penale ad eccezione di servizi limitati quali le spese di giustizia stante la mancanza di collegamenti alla rete Giustizia e di apparecchi portatili per il personale amministrativo, né le disposizioni relative alle ferie, ai riposi compensativi e agli istituti contrattuali del CCNL vigente;

che tale misura (presidi con turnazioni per attività indifferibili con riduzione del personale) oltre a ridurre il rischio per i dipendenti lavoratori e per gli stessi magistrati attenuerebbe altresì il rischio di più gravi e maggiori assenze dei dipendenti nel caso alcuno di loro subisse il contagio o entrasse in contatto con persona contagiata, con compromissione oltre che della loro salute di tutto il servizio;

che risultano disponibili in quantità limitati presidi individuali di natura igienica sanitaria perché non ricevuti nonostante le continue e sollecite richieste;

che l'art.19 del Decreto legge 2.3.2020 n. 9 prevede peraltro che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da covid-19, adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DL 23.2.2020 n. 6 costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

che non constano allo stato adottati provvedimenti di attuazione per la gestione dell'emergenza, emessi né ai sensi della disposizione citata di cui al comma 1 dell'art. 3 cit. né in via di urgenza ai sensi del comma 2 dello stesso art.3 come modificato dalla legge 5 marzo 2020 n.5 - che demanda tale attribuzione in via di urgenza al Presidente della Regione ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833, art. 11 del D.lvo 31.3.98 n.112 e dell'art.50 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lvo 18.8.2000 n.267- che impongano la assenza dal servizio dei dipendenti pubblici;

che il problema appare peraltro comune a tutto il comparto del pubblico impiego;

fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 1 lett. e) del DPCM 8.3.2020 nonché quanto previsto dal DPCM 11.3.2020 all'art.1 co 1 n.6,7,8.

Sentiti i Dirigenti dei rispettivi Uffici,
sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
sentito il Presidente della Giunta Ligure dell'Associazione nazionale magistrati,

e fermo restando l'invito al senso di responsabilità del personale per l'utilizzo delle ferie non godute e dei permessi contrattualmente previsti.

I capi degli Uffici indicati in intestazione chiedono al Ministro della Funzione Pubblica e della Giustizia ovvero alle Autorità competenti ai sensi dell'art. 2 e 3 del DL 23.2.2020 n.6 conv. in legge 5 marzo 2020 n.13, di emanare tutti i provvedimenti necessari per garantire sia la salute del personale dalla diffusione del contagio COVID 19 sia la efficienza della attività giudiziaria urgente, attraverso la limitazione della presenza del personale amministrativo al numero di unità di personale ritenuto indispensabile dal Capo del singolo Ufficio ad assicurare la trattazione degli affari indifferibili ed urgenti in base al DL 8 marzo 2019, consentendo la applicazione dell'art. 19 del DL 2 marzo 2020 n.9.

Ritenuta peraltro la indifferibilità ed urgenza dei provvedimenti idonei a contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, pur nel rispetto delle esigenze di servizio indispensabili, dispongono la individuazione nei rispettivi uffici del personale strettamente necessario per le attività urgenti previste e consentite, ferma restando per il restante personale l'applicabilità del lavoro agile di cui al DPCM 11.3.2020 e precc.ti, laddove concretamente utilizzabile, nonché degli istituti previsti dal CCNL vigente e, se del caso, in estremo subordine, dell'art.19 del DL 2.3.2020, fino alla adozione dei provvedimenti sopra sollecitati e comunque fino al 4.4.2020.


Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Genova, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari del Distretto, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione pubblica, al Presidente della Regione Liguria, al Prefetto, al Sindaco di Genova, ai Dirigenti delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere del territorio della Città Metropolitana di Genova alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Genova 12.3.2020

Il Presidente della Corte di Appello di Genova
Maria Teresa Bonavia



Il Procuratore Generale ff
Tommaso Grassi




Il Presidente del Tribunale, anche quale Coordinatore del Giudice di Pace di Genova e Chiavari

Enrico Ravera




Il Procuratore presso il Tribunale

Francesco Cozzi



Il Presidente del tribunale per i Minorenni

Luca Villa



Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Gaetano Brusa



Per adesione

per Il Presidente della Sezione Ligure dell'ANM

Domenico Pellegrini

Laura Casale





Tribunale di Genova

Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente Amministrativo

- visti i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020;
- viste le note del DOG prot. 46077.U del 4 marzo e prot. 48839.U del 9 marzo concernenti le modalità di attuazione del lavoro agile;
- visto il provvedimento dei Capi degli Uffici giudiziari adottato in data 09.03.2020 contenente disposizioni relative al divieto di accesso al pubblico e alla sospensione di alcune attività;
- ritenuta la necessità di ridurre il più possibile lo spostamento delle persone dal proprio domicilio, ai fini del contenimento dell'epidemia da coronavirus;
- preso atto che è possibile istituire presso questo Tribunale un presidio per assicurare i servizi essenziali,

DISPONGONO

che a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino al 03.04.2020, salvo proroghe, la prestazione lavorativa verrà svolta in ufficio soltanto da:

- Ufficio Dibattimento: n. 10 addetti tra cui almeno due appartenenti all'area terza
- Ufficio GIP: n. 10 addetti tra cui almeno un funzionario e tre cancellieri
- Ruolo Generale civile e Decreti ingiuntivi: due addetti
- Cancellerie civili (compresa canc. Fallimenti e Canc. Esecuzioni civili, esclusa la IV° sezione civile): un addetto per ogni cancelleria
- Cancelleria della IV° sezione civile e Volontaria Famiglia: due addetti che garantiranno entrambi i servizi
- Sezione Lavoro: un addetto
- Ufficio Tutele: un addetto
- Riesame: tre addetti
- Ufficio Appelli: un addetto
- Ufficio Incidenti di esecuzione: un addetto
- Segreteria Presidenza: un addetto
- Segreteria Dirigenza: un addetto
- Ufficio Referente Informatico: un addetto
- Ufficio Successioni: un addetto
- un ausiliario;
- due conducenti di automezzi speciali



La composizione del presidio sarà predisposta dal Responsabile dell'Ufficio o della Cancelleria, che provvederà a trasmetterla esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo segr.tribunale.genova@giustizia.it

Il personale amministrativo che resterà al proprio domicilio usufruirà:

delle ferie residue anno 2019;

dei riposi compensativi;


dei permessi previsti dal CCNL (quali quelli di cui agli artt. 32 e 35) e dalla normativa vigente (es.: 1.104/92);

della modalità di lavoro agile, secondo le indicazioni da ultimo pervenute con la nota DOG prot. 50011.U del 10 marzo.


Sono fatte salve ulteriori diverse disposizioni che si renderanno necessarie a seguito di eventuali successivi provvedimenti governativi.

Genova, 12.03.2020

Il Dirigente Amministrativo
(Claudio Camanini)



Il Presidente del Tribunale
(Enrico Ravera)





TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Presidente di Sezione

Visto il Decreto Legge n. 11 del 10.3.2020 ed i successivi provvedimenti governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell'emergenza pandemica determinata dal coronavirus;

Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso, estese fino al 4 aprile;

Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3 u.s. relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto il 23 marzo;

Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la definizione delle aste fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 4 aprile p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone (che non consentono di accedere alla sala di gara) e per l'impossibilità di fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano esaminare i beni offerti in vendita; oltre ad apparire inopportuno, in questa fase della pandemia, il contatto diretto che si determinerebbe nel corso delle visite degli immobili;

Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti. Né la situazione sarebbe rimediabile al momento, offrendo "virtual tour" degli immobili, che richiederebbero spostamenti degli incaricati per raggiungere gli immobili e documentarne visivamente lo stato;

Ritenuto di dover disciplinare anche gli accessi per le visite immobiliari relative agli altri immobili offerti in vendita in termini uniformi ed in modo che non siano determinati spostamenti delle persone e contatti potenzialmente pericolosi,

P.Q.M.

Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in teleconferenza il 12.3.2020, si dispone che l'ordine di servizio del 9.3.2020, che prevedeva il rinvio delle aste immobiliari fissate fino al 23.3.2020, si applichi anche alle aste immobiliari fissate dalla Sezione VII dal 24.3.20 al 4.4.2020 nelle espropriazioni individuali, vendite fallimentari e giudizi divisionali.

Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera, Bonino, Balba e Ammendolia con la presente disposizione generale, da intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati giudici, dispongono che :


- a) Tali ulteriori aste saranno fissate a data successiva al 15.6.2020;**
- b) Le offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli offerenti;**
- c) Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti presso gli immobili offerti in vendita fino al 4.4.2020.**

Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Falco e si pubblichi sul sito web del Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.

I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli oggetto di rinvio.

Genova, 13 marzo 2020

Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile - Fallimenti

Il Presidente di Sezione

RINVIO delle VENDITE MOBILIARI

Visto il Decreto Legge n. 11 del 10.3.2020 ed i successivi provvedimenti governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell'emergenza pandemica determinata dal coronavirus;

Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso, estese fino al 4 aprile;

Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3 u.s. relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto il 23 marzo;

Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la definizione anche delle aste mobiliari fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 15 aprile p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone, che rendono impossibile la fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano esaminare i beni offerti in vendita; per la previsione di sospensione dei termini dei procedimenti civili; per la manifesta inopportunità, in questa fase della pandemia, di contatto diretto che si determinerebbe nel corso dell'esame visivo dei beni;

Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti.

P.Q.M.

di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in teleconferenza il 12 ed il 17.3.2020, **si dispone il rinvio delle aste fissate fino al 15.4.2020 anche nelle espropriazioni mobiliari e nelle vendite di cose mobili delle procedure fallimentari.**

Pertanto i giudici della VII Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera, Bonino, Balba e Ammendolia; nonché Ambrosino, Ferrari e Gastaldo con la presente disposizione generale, da intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati giudici, dispongono che :

- a) **Tali ulteriori aste saranno fissate a data successiva al 15.6.2020;**
- b) **Le offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli offerenti;**

c) Il Custode/commissionario IVG SOVEMO ed i curatori /custodi sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti per visionare gli oggetti e beni offerti in vendita nelle procedure individuali e concorsuali fino al 15.4.2020.

Si comunichi con urgenza via pec a SOVEMO-IVG, agli Ordini Professionali, **si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Falco** e si pubblichi sul sito web del Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.

IVG Sovemo ed i curatori interessati provvederanno a depositare telematicamente il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli oggetto di rinvio.

Genova, 17 marzo 2020

Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini



Contatti con il Presidente dott. Braccialini

20 marzo 2020 11:50

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Dott.ssa Maura Ricci** che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Si comunica che per ogni comunicazione "urgente" il dott. Braccialini è reperibile all'indirizzo e-mail roberto.braccialini@giustizia.it

Buon lavoro

La Cancelleria Fallimentare

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Presidente di Sezione

Rinvio aste immobiliari (24.3-15.4.2020)

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 ed i successivi provvedimenti governativi e dei dirigenti giudiziari assunti a seguito dell'emergenza pandemica determinata da coronavirus;

Considerate, in particolare, le limitazioni di funzionalità delle strutture giudiziarie previste nel provvedimento presidenziale/dirigenziale del 12 marzo scorso, estese fino al 4 aprile; e dal D.L. 18/2020, all'art. 83, fino al 15 aprile prossimo;

Viste le precedenti determinazioni dei giudici della Sezione in data 9.3 e 13.3 u.s. relativamente alle sorti delle aste immobiliari fissate fino a tutto il 4 aprile;

Ritenuto che permanga una situazione generale che non consente la definizione delle aste fissate in tutto il periodo tra il 23 marzo ed il 15 aprile p.v., per i divieti e limitazioni imposti alla circolazione delle persone (che non consentono di accedere alla sala di gara) e per l'impossibilità di fruizione del termine previsto perché gli offerenti possano esaminare i beni offerti in vendita; oltre ad apparire inopportuno, in questa fase della pandemia, il contatto diretto che si determinerebbe nel corso delle visite degli immobili;

Considerato che, in un simile contesto, la prosecuzione delle operazioni di vendita determinerebbe gare pesantemente viziate sotto il profilo del pieno esercizio di tutti i poteri e facoltà che la legge riconosce alle parti e agli offerenti. Né la situazione sarebbe rimediabile al momento, offrendo "virtual tour" degli immobili, che richiederebbero spostamenti degli incaricati per raggiungere gli immobili e documentarne visivamente lo stato;

P.Q.M.

Di comune concerto tra tutti i magistrati della Sezione, riuniti in teleconferenza e collegamento e-mail, **si dispone che l'ordine di servizio del 9.3.2020, che prevedeva il rinvio delle aste immobiliari fissate fino al 23.3.2020, si applichi anche alle aste immobiliari fissate dalla Sezione**

VII dal 24.3.20 al 15.4.2020 nelle espropriazioni immobiliari, vendite fallimentari e giudizi divisionali.

Pertanto i giudici della Sezione dott. Braccialini, Lucca, Spera, Bonino, Balba e Ammendolia con la presente disposizione generale, da intendersi come proveniente da ciascuno degli indicati G.E., dispongono che :

a) Tali aste immobiliari saranno rifissate a data successiva al 30.6.2020;

b) Le eventuali offerte ricevute per esse andranno restituite integre agli offerenti;

c) Il Custode IVG SOVEMO ed i restanti professionisti designati a custode sospenderanno ogni visita ed accesso dei potenziali offerenti presso gli immobili offerti in vendita fino al 15.4.2020; salvo ulteriore proroga a fronte di nuovi provvedimenti normativi.

Si comunichi con urgenza via pec agli Ordini Professionali, si inoltri ai Curatori attraverso il circuito Fallco e si pubblichi sul sito web del Tribunale con affissione sulla porta della stanza 46.

I delegati alle vendite provvederanno a depositare telematicamente il presente provvedimento dei giudici della Sezione nei singoli fascicoli oggetto di rinvio.

La Cancelleria NON metterà in visione ai magistrati tali inoltri dei delegati/curatori.

Genova, 20 marzo 2020

Il Presidente di Sezione
Dr. Roberto Braccialini

